

Osservazioni Parco Eolico “PHOBOS” COMUNE DI CASTEL GIORGIO

Contenuto:

Osservazione 1 – AREA NON IDONEA ALL’IMPIANTO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO IN CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA DELLA REGIONE UMBRIA..

Osservazione 2 – CARENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO E VISIVO – ERRATA STIMA PRODUZIONE ANNUALE DI ENERGIA

Osservazione 3 – VIOLAZIONE D.L. N. 50 DEL 17.5.2022 (DECRETO AIUTO) – CON RIFERIMENTO ALL’ART. 20 D. LGS 199/2021, COMMA C) QUATER

Osservazione 4 CARENZA E SUPERFICIALITÀ DELLO STUDIO FAUNISTICO.

Osservazione 5 VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA HABITAT – GENERICITA’ DELLA VINCA.

Osservazione 6 – ASSENZA DI MISURE PREVISTE PER EVITARE O PREVENIRE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI - RISCHIO DI INCIDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOSTANZE E TECNOLOGIE IMPIEGATE.

Osservazione 7 - MANCANZA DI MISURE DI MITIGAZIONE AGGIUNTIVE E DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

Conclusioni

Allegati

Noi sottoscritti Sigg.ri:

- Rohrwachwer Reinhard

- Giulietti Annalisa,

in merito al progetto di un parco eolico denominato “PHOBOS” da realizzarsi in Comune di Castel Giorgio rendiamo le seguenti osservazioni, al fine di evidenziare criticità e carenze negli elaborati progettuali presentati dalla committenza.

Il Sig. Rohrwachwer Reinhard è proprietario dei fabbricati e terreni Podere Poggio del Miglio (toponimo evidentemente molto risalente); ivi svolge la propria attività di apicoltore, agricoltore e di ricezione agrituristica e vive con la moglie Sig.ra Annalisa Giulietti (all. 1, 2).

OSSERVAZIONE 1 - AREA NON IDONEA ALL'IMPIANTO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO IN CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA DELLA REGIONE UMBRIA.

L'allegato C al regolamento Regione Umbria 29 luglio 2011, n. 7, individua, tra le altre, come aree non idonee all'impianto eolico per la produzione di energia elettrica: (all. 3)

"...• insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs n. 42/2004;...

• beni paesaggistici così come definiti all'articolo 142, comma 1, lettere b), g), i), ed m) del Dlgs n. 42/2004;

Tali beni sono:

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

- le zone di interesse archeologico....".

Ebbene sul foglio 41 del Comune di Castel Giorgio, nelle immediate adiacenze del Foglio 42 particella 40 ove è prevista l'installazione dell'aereogeneratore "PEOS 1" (pag.491 del SIA) è ubicato il "Complesso Montuolo" (Castello sorto nella seconda metà del cinquecento, nell'800 conobbe un periodo di splendore: l'edificio fu di proprietà del marchese Filippo Antonio Gualterio, figura di primo piano del Risorgimento e dell'unificazione d'Italia; nella seconda metà dell'Ottocento divenne proprietà dei conti Faina, che vi stabilirono la loro residenza), distinto al C.T./C.F. fg. 41 p.la 11 sub 1, 2 e 3 C.F. e fg. 41 p.la 95 (ex 7) C.T. (come rettificato dal D.S.R. n. 23 del 13/07/2020) **sottoposto a tutela con D.D.R. del 01/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (all. 4).**

Così come nel viciniore foglio 38 p.lle 21 sub 2-3-4-5, p.la 24 sub 1-2-3, p.la 62, p.la 63; C.T. fg. 38 p.la 70, insiste l'immobile denominato "Castello di Montalfina, chiesa e fabbricati della corte", individuato nel Decreto n. 133 del 17/09/2021, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) d) del citato D. Lgs. 42/2004, e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto come da copia della notifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett. a) d) del D.Lgs n. 42/2004 dell'immobile anzidetto del 20/9/2021 a firma del Dott. Leonardo Nardella, Segretario Regionale Umbria del MIC (all. 5).

Vincoli questi di cui non v'è cenno nel SIA della RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. ed in cui, quindi, non si trova alcuna valutazione rispetto all'intrusione visiva dell'impianto tecnologico rispetto ai beni tutelati risulta essere stata svolta.

Trattandosi di area pianeggiante si ritiene che l'impatto dell'aereogeneratore sia massimo considerata la vicinanza in linea d'aria dello stesso con gli immobili di interesse storico-culturale, inducendo ciò a ritenere l'area prescelta per il posizionamento assolutamente inidonea.

Ancor più che nelle immediate vicinanze si trova il tracciato, in basolato, dell'antica via Traiana Nova che corre nel bosco; la Traiana Nova fu una breve strada romana (lunga solo 17 miglia, circa 27 chilometri) fatta costruire dall'imperatore Traiano nel 108 d.C. per collegare Bolsena e Chiusi in alternativa alla Cassia Antica, che era, in quel periodo, in pessime condizioni. La Traiana Nova che nasceva da Bolsena, si dirigeva verso nord attraversando i territori di Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Fabro e giungeva fino a Chiusi.

Peraltro, le zone di posizionamento dei pali eolici individuate in progetto si trovano a ridosso di zone boschive in quanto tali tutelate ex art. 142, comma 1, lettere b), g), i), ed m) del Dlgs n. 42/2004 nonché nelle immediate vicinanze della zona paesaggistica protetta di Podere Pecorone ex art. 136 del Dlgs n. 42/2004, di cui nulla si dice nel SIA, tralasciando (volutamente?) ogni considerazione sull'impatto e l'incidenza del parco eolico in relazione a tali ambienti.

Si ricorda che nel bilanciamento fra gli opposti interessi costituzionalmente garantiti non può che ritenersi prevalente quello dell'art.9 della carta costituzionale, volto alla conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via d'esaurimento quale il "Territorio Naturale"; art. 9, comma 2 della Costituzione italiana che recita testualmente "La Repubblica tutela il Paesaggio e il Patrimonio Storico e Artistico della Nazione". Le opere proposte dalla società RWE Italia srl risultano in spregio a tali principi e non rispettose del dettato costituzionale.

Non tacendo che l'impianto eolico di cui si discute ricade nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, ove possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, in assenza di preventiva emanazione da parte dell'Ente locale interessato di atti generali, di tipo regolamentare, che effettuino le valutazioni del caso in astratto e prima che si ponga l'esigenza di delibare la concreta localizzabilità di un impianto in una certa zona, alla stregua di criteri di autovincolo e limite della futura ed eventuale attività amministrativa (all. 6).

Ancor più in un caso come quello in esame in cui si è completamente omessa la sottoposizione dei progetti previsti dal piano alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Iter autorizzativo che si sarebbe dovuto seguire sia per la presenza di altri impianti eolici già realizzati, sia per la vastità d'area in cui ricadono tutte le opere di connessione (nuove strade, cavidotti, stazioni di trasformazione, etc...) sia per la trasformazione di aree agricole in aree industriali, rappresentando l'opera in discorso un vero e proprio piano energetico.

Ancora.

Nelle immediate vicinanze dell'aereogeneratore PEOS 1, (WT G01) diversamente da quanto affermato nell'"Integrazione" al SIA (pag. 135 e ss.) laddove testualmente si legge: "*....non esistono nelle zone di intervento e nelle immediate vicinanze centri abitati, residenze stabili, luoghi di lavoro se si escludono alcune case sparse e locali adibiti all'agricoltura per i quali sono state condotte tutte le necessarie analisi in merito alla variazione del clima acustico e della produzione di polveri che hanno escluso qualunque peggioramento*

*significativo. In ogni caso è previsto un monitoraggio in corso d'opera e post operam...." , insiste **l'Azienda Agraria e Agrituristica Poggio del Miglio, che si occupa tra le altre cose, di produzione di miele biologico e svolge attività di ricezione e ospitalità agrituristica.***

Agriturismo che non solo è luogo di lavoro, ma anche residenza stabile e unica di noi sottoscrittori Sigg.ri Rohrwacher Reinhard e Giulietti Annalisa.

Essendo carente la valutazione dell'impatto acustico (**manca qualsiasi valutazione sull'impatto acustico connesso alle attività di cantierizzazione dell'opera**) ed assente ogni valutazione di produzione polveri e di intrusione visiva rispetto all'immobile in discorso è di pacifica evidenza la non corrispondenza del SIA di cui trattasi ai parametri normativi (Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE – "Articolo 5 (1)- 1.Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire includono almeno: a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente: c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente; d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta,prendendo in considerazione gli effetti ambientali; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. [...] il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale [...] contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali...") e, quindi, la sua non utilizzabilità al fine per cui lo stesso è stato redatto.

Il Piano Energetico Regionale (PER) non prevede la realizzazione di impianti eolici di grandi dimensioni; circostanza questa pacificamente ammessa dagli estensori dello studio di impatto ambientale propedeutico al progetto per la realizzazione del parco laddove a pag.71 si afferma candidamente che **"...in realtà il progetto non è coerente con la SEAR..."**, sottolineando però la fattibilità dell'impianto in considerazione della dovuta revisione della SEAR (Strategia Energetico Ambientale Regionale) nel senso di una futura ammissione di parchi eolici di grossa taglia per renderla coerente e compatibile con i recenti accordi internazionali e con gli obiettivi nazionali, decisamente più avanzati e performanti rispetto a quelli che erano il riferimento ai tempi della redazione della SEAR.

Infatti, la Regione Umbria, ponendo alla base della sua strategia energetica-ambientale l'obiettivo programmatico assegnatole all'interno del decreto ministeriale 15 marzo 2012 c.d. "Burden Sharing", che consiste nell'ottenimento di un valore percentuale del 13.7% nel rapporto tra consumo di fonti energetiche rinnovabili e consumi finali lordi di energia sul territorio regionale al 2020, è incentrata su 3 obiettivi principali:

1. diminuire il consumo finale lordo di energia e incrementare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Tale obiettivo mira a raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20"). Tutte le scelte di politica energetica quindi mireranno a migliorare gli standard ambientali e di de carbonizzazione;

2. *Sviluppare la filiera industriale dell'energia. Tale obiettivo è volto a favorire la crescita economica sostenibile dell'intera regione;*

3. *Migliorare la governance del sistema, declinati individuando le diverse priorità d'azione.*

Tale strategia è stata approvata con D.G.R. 29 luglio 2011, n. 903 e pubblicata sul B.U.R. n.34 del 05 agosto 2011. La Regione Umbria, inoltre, a supporto di tale strategia e recependo sia il decreto 10 settembre 2010 che il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha sviluppato un regolamento che disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed individua, inoltre, le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. La suddetta disciplina è stata approvata con R.R. 29 luglio 2011, n. 7 e pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 05 agosto 2011.

Peraltro, nel piano strategico regionale è espressamente prevista la possibilità di installazione di impianti eolici in aree già degradate da attività antropiche, a servizio di aree industriali se ovviamente dotate di idonea disponibilità della fonte, **e non anche in aree vocate a destinazione agricola e/o di particolare interesse agricolo secondo le previsioni del progetto in intestazione.**

OSSERVAZIONE 2 - CARENZA E CONTRADDITTORIETA' – VALUTAZIONI IMPATTO ACUSTICO E VISIVO – ERRATA STIMA PRODUZIONE ANNUALE

La presenza dei fabbricati e dell'Az. Agricola Poggio del Miglio alle distanze di circa 500 mt lineari dalla Pala Eolica Peos 1 (WTG01) non è stata adeguatamente valutata ai fini dell'effettivo impatto acustico e visivo subito dalla proprietà e dalle attività svolte dagli scriventi. Tantomeno sono stati valutati l'incremento dell'impatto acustico conseguente all'usura degli impianti, nonché l'entità delle gravissime immissioni (rumore, polveri) durante l'esecuzione dei lavori preparatori all'installazione delle Pale Eoliche (nuove strade di accesso di grandi dimensioni, scavi per cavidotti, realizzazioni di estese piazzole e aree di manovra limitrofe alle Pale Eoliche, collegamenti alla linea Terna e realizzazione di una sottostazione).

Sotto altro profilo, preme segnalare l'erroneità della Relazione Tecnica laddove a pag. 10 viene stimata la produzione annuale in circa 133.446 MWh/anno.

In realtà, in base alla ventosità rilevata nella zona in esame, è verosimile prevedere la quantità di energia prodotta fra 105.000 e 126.000 MWh (all. 7).

A tacere che la valutazione dell'impatto acustico offerta dalla proponente l'impianto è meramente previsionale.

Osservazione 3 – VIOLAZIONE D.L. N. 50 DEL 17.5.2022 (DECRETO AIUTO) – RELAZIONE ALL'ART. 20) D.LGS 199/2021, COMMA C) QUATER

Il Governo ha recentemente pubblicato il D.L. 50 del 17.5.2022 (c.d. Decreto Aiuti) che modifica il preesistente art. 20 del D.Lgs 199/2021 introducendo il comma "C quater" che prevede una "fascia di rispetto... di sette chilometri per gli impianti eolici..." dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Si richiama, in proposito, quanto riportato nell'osservazione n. 1, relativa ai beni "Complesso di Montiolo" e "Castello di Montalfina", dichiarati di "interesse culturale" (già all. 5) oltreché la lista dei beni archeologici/di interesse culturale e paesaggistico che si produce sotto all. 7bis.

La novella normativa è successiva alla redazione del progetto che qui si contesta e ne inficia completamente la valenza, l'efficacia e la realizzabilità, essendo i beni soprарichiamati distanti meno di sette chilometri dal sito proposto.

Novella che, conformemente alla giurisprudenza amministrativa in proposito, si applica sino alla conclusione del procedimento amministrativo.

Osservazione 4 CARENZA E SUPERFICIALITÀ DELLO STUDIO FAUNISTICO.

a) Analisi delle presenze faunistiche molto carente e conclusioni generiche e non motivate

La zona in cui viene realizzato l'impianto è nota in Umbria e nel vicino Lazio per essere di estrema rilevanza per la TOTTAVILLA LULLULA ARBOREA - un passeriforme che nidifica sul terreno ed il cui nido è ben mimetizzato fra i ciuffi d'erba, con un periodo di nidificazione molto lungo, da marzo, fino ad agosto - il SUCCIACAPRE CAPRIMULGUS EUROPAEUS - uccello notturno che si nutre prevalentemente di insetti con testa importante e becco molto largo, caratterizzato da un piumaggio grigiastro con varie striature più chiare e più scure, che depone non più di 2 uova, una volta l'anno, a terra e covate per circa 18 giorni -, L'AVERLA PICCOLA – altro passeriforme che sceglie di solito per il nido, oppure siepi e alberelli cespugli posti ai margini di pascoli o aree coltivate per ivi deporre 4-6 uova (non è difficile intuire come lo sfalcio e l'eliminazione di boschetti, siepi e roveti ai margini dei campi possa compromettere del tutto la riuscita della covata) - tutelati dalla Direttiva Uccelli sensibili all'eolico e riconosciute entrambi come specie nidificanti nel territorio oggetto del progetto (pagg.106 e ss. INTEGRAZIONE STUDIO AMBIENTALE).

Al contrario nello studio presentato la presenza della Lullula Arborea, del Succiacapre e dell'Averla Piccola e la rilevanza del comprensorio in oggetto per le specie viene affrontata in maniera superficiale.

- Peraltro accanto alle specie sopra dette nella zona oggetto dell'intervento progettuale sono presenti altre specie tutelate dalla Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, e dalla Convenzione di Berna (all.II) ovvero:

- IL GHEPPIO (Ordine: Falconiformes Famiglia: Falconidae) : Tra i più piccoli rapaci italiani, non costruisce un nido proprio, ma depone fino a 4-6 uova in vecchi nidi di corvi o gazze, su edifici o falesie nelle crepe dei muri delle case, nei cornicioni, in luoghi scoscesi o nelle cavità degli alberi. Nidificante stazionario, migratore e svernante, il Gheppio è distribuito in tutta Italia, con maggior diffusione nelle regioni centro-meridionali e insulari. Predilige gli spazi aperti con vegetazione bassa, dove può facilmente dedicarsi alla caccia e trovare luoghi sicuri dove posarsi. Si nutre di piccoli roditori, insetti, lucertole, piccoli serpenti e uccelli, quali storni, passeri e allodole;
- IL PICCHIO ROSSO MAGGIORE (Ordine: Piciformes Famiglia: Picidae): Specie di dimensioni medio-piccole, tendenzialmente sedentaria alle nostre latitudini. Il Picchio rosso maggiore è presente nei boschi sia di conifere sia di latifoglie, nelle campagne alberate e perfino nei parchi cittadini. Prevalentemente insettivoro. Nidifica in cavità scavate nel tronco o in rami particolarmente robusti. Dal diametro d'ingresso non è superiore ai 5 centimetri, viene scavato a circa una decina di metri d'altezza. La femmina vi depone 4-6 uova, per una sola covata l'anno, che vengono covate per circa due settimane;
- L'UPUPA (Ordine: Bucerotiformes Famiglia: Upupidae): È amante dei luoghi secchi, semi-alberati caldi e assolati: la si può incontrare presso boschetti o frutteti o lungo strade sterrate dove spesso si concede bagni di polvere. Il tradizionale paesaggio agricolo dei versanti vallivi esposti a sud, con un mosaico di filari d'alberi, campi terrazzati, prati e vigneti, è ideale per l'Upupa. Nidifica nelle cavità degli alberi, negli anfratti di rocce o di manufatti quali muri a secco o edifici rurali. Terminato

il periodo riproduttivo, le upupe partono per i quartieri invernali con una migrazione poco appariscente;

- AIRONE GUARDABUOI (Ordine: Ciconiiformes Famiglia: Ardeidae): L'Airone guardabuoi è presente in gran parte dell'Asia, dell'Africa, delle Americhe e dell'Europa meridionale. In Italia si concentra soprattutto al nord, mentre appare più sporadico, sebbene in aumento, nelle regioni centro-meridionali. Gli aironi guardabuoi amano frequentare gli ambienti umidi, ma anche i campi arati e seminati, dove sovente seguono i trattori durante le fasi di lavorazione dei campi. In realtà il loro obiettivo spesso sono i bovini, dai cui parassiti traggono nutrimento. Le colonie solitamente sono composte da una decina di esemplari. La costruzione del nido avviene su salici arbustivi e piante di boschi umidi. Solitamente nidifica in garzaia, costruendo un nido a coppa, poco profondo, con rametti e steli di canna;

ed altre come la POIANA, LA CORNACCHIA GRIGIA, IL CUCULO, LA TORTORA DAL COLLARE, IL BARBAGIANNI, L'ALLOCCO, IL BALESTRUCCIO, LA BALLERINA BIANCA etc...

La comunità ornitica nidificante si compone, quindi, di un ventaglio di specie piuttosto ampio, nidificanti e svernanti come già indicato nell'atlante ornitologico dell'Umbria, dovuto alla presenza nell'area di studio di elementi arboreo arbustivi che contribuiscono alla diversità ecologica, con un riflesso positivo sulla ricchezza della comunità.

Nell'ambito delle specie di interesse conservazionistico, si sarebbe dovuto dare atto, all'interno del progetto, in considerazione della tipologia di opera e la localizzazione all'interno di un'area segnalata per la presenza di specie ornitiche (TOTTAVILLA LULLULA ARBOREA, SUCCIACAPRE E AVERLA PICCOLA) in declino e per di più molto sensibili all'impatto generato dagli impianti eolici - soprattutto con riferimento all'alterazione dell'habitat naturale - dell'avvenuta esecuzione di "indagini di campo" tese a verificare in modo puntuale l'esistenza o meno di siti riproduttivi della specie in questione nell'area vasta di progetto dell'impianto, non limitandosi ad affermazioni generiche ed affatto esaustive come quelle che seguono: *"...L'area si colloca al di fuori delle zone di concentrazione dei migratori in corrispondenza delle rotte principali. Le specie rilevate non sono inoltre tra quelle sensibili all'impatto con gli aerogeneratori. Le condizioni di visibilità degli impianti previsti e la bassa velocità di rotazione delle pale contribuiscono, unitamente alle caratteristiche dell'ornitocenosi, e alle misure di mitigazione adottate, a minimizzare l'impatto. Pertanto il sito può ritenersi idoneo alla realizzazione degli impianti previsti... Un'ulteriore potenziale interferenza dell'impianto eolico può essere ipotizzata per le specie legate agli ambienti erbacei (pascoli e seminativi) per l'intero ciclo annuale o per una sua parte; fra queste, la più significativa sotto il profilo conservazionistico poiché di interesse comunitario è la Tottavilla, però non nidificante nell'area. Il rischio è basso poiché le specie presenti, come indicato in precedenza, hanno comportamenti di volo tali da permettere di vedere le pale anche se in movimento. Appare anche verosimile, anche se poco probabile, l'eventualità del verificarsi di impatti su alcuni rapaci, soprattutto diurni (Gheppio Falco tinnunculus e Poiana Buteo buteo) e in misura molto limitata sui notturni poiché il Barbagianni Tyto alba e l'Allocco Strix aluco sono poco vulnerabili per la bassa altezza di volo..."*.

Lo studio di incidenza presentato (PEOS_PTO_S01.03), fin dalla prima pagina, nella Premessa, dichiara: "L'area di realizzazione delle opere è prossima alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana IT6010055, pertanto è stata eseguita la Valutazione di Incidenza, approfondita fino al livello della Valutazione Appropriata".

Sia la cartina riportata a pagina 9 dello Studio di incidenza, sia la Carta allegata allo studio di impatto ambientale, denominata "PEOS_S01.40_Carta Natura 2000, Parchi e Riserve, IBA" riportano con evidenza la presenza di un altro sito Natura 2000 denominato "ZSC-ZPS IT6010008 "Monti Vulsini", collocato ad est del Lago di Bolsena ma nelle sue immediate vicinanze, e aspetto ancor più rilevante, più vicino della ZPS "Lago

di Bolsena, Isole Bisentina e Martana IT6010055” all’area di progetto (2.290 metri Pala denominata Peos 5 e 2713 metri Pala denominata Peos 7, rispetto ai 2.894 metri della pala denominata Peos 5).

Lo Studio di incidenza, semplicemente non prende in considerazione questo sito nel cui Formulario Standard (aggiornamento 2020) sono indicate 3 specie di rapaci veleggiatori nidificanti di allegato I della Direttiva Uccelli, sensibili all'eolico: Biancone (*Circaetus gallicus* – 1 coppia), Nibbio bruno (*Milvus migrans* – 1 coppia), Pecchiaiolo (*Pernis apivorus* – 1 coppia), le cui aree trofiche, costituite per lo più da radure analoghe alla tipologia di habitat di specie presente nell’area di progetto (definite “prati stabili da sfalcio” a pagina 29 dello studio di incidenza), si possono trovare fino a 5 km dal sito di nidificazione per Biancone e Pecchiaiolo ed oltre 10 km per il Nibbio bruno (Cramps e Simmons, 1980), avendo i rapaci una elevatissima capacità di mobilità, formulando quindi una impostazione dello studio totalmente non aderente alla situazione da analizzare ed arrivando di conseguenza a prospettare valutazioni del tutto errate e ad impostare in maniera scorretta anche lo Studio di Monitoraggio.

Nel capitolo 7 dello Studio di incidenza “Rete Ecologica”, estremamente scarno e poco articolato, si afferma quanto segue (in corsivo).

“Rispetto alla Rete Ecologica Regione Umbria (RURU) gli aerogeneratori 1, 5, 6 e 7 sono posti in aree definite Corridoi e pietre di guado: Connettività e gli aerogeneratori 2, 3 e 4 in aree definite Unità regionali di connessione ecologica: Connettività. In queste aree la connessione ecologica, ovvero i movimenti delle specie sono realizzati attraverso frammenti localizzati e discreti dell’eco mosaico, quali le pietre di guado, habitat di piccole dimensioni dispersi nella matrice paesaggio: sono aree a connettività diffusa e discontinua. In tal senso il nostro progetto è perfettamente coerente con la RERU in quanto si evidenzia che la presenza degli impianti, localizzati nella matrice costituita da prati stabili da sfalcio e non sulle pietre di guado e gli habitat, non modificherà in nessun caso la struttura e la funzionalità della rete ecologica”.

Quindi l’area di progetto è collocata in un’area di “corridoio e di Stepping stones” ed in un’area di “connettività” in una matrice costituita da “prati stabili da sfalcio” che costituisce, da letteratura di settore (cfr Brichetti e Fracasso, 2003 oltre che Cramp & Simmons, 1980), habitat trofico di specie per le specie di Rapaci forestali presenti nei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal progetto, andando quindi ad interferire, ed in maniera significativa con gli elementi che costituiscono la Rete Ecologica. Le aree di corridoio e di stepping stones sono fondamentali all’interno di una Rete Ecologica in quanto ne assicurano, dal punto di vista ecologico, la funzionalità.

Per quel che riguarda la cartina riportata a pag. 385 dello Studio di Impatto Ambientale (Aree a diversa compatibilità potenziale riguardo l’insediamento di impianti eolici), occorre dire che la scala non è adeguata per poter scendere a conclusioni alla scala di progetto. Analoga considerazione riguarda la cartina sulle principali rotte migratorie riportata a pag. 386 dello Studio di Impatto Ambientale.

Il capitolo 8 dello studio di incidenza “Analisi ed individuazione delle incidenze sul sito Natura 2000” consiste in una pedissequa elencazione di risposte si/no, senza che venga riportata alcuna motivazione o argomentazione di tipo tecnico scientifico a giustificazione delle risposte fornite.

L’unica scarna e discutibile argomentazione è riferita alla domanda “In che modo il P/P/P/I/A incide sull’integrità del sito?” ove viene riportato quanto segue (in corsivo). *“L’area dove si sviluppa il progetto del parco eolico Phobos è esterna al perimetro della ZPS IT6010055 Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana, non può aversi pertanto un’incidenza diretta sulle specie e gli habitat protetti nel Sito. L’unica possibile forma di incidenza può aversi con alcune specie avifaunistiche che, avendo un ampio home range, potrebbero attraversare il territorio in voli di caccia o perlustrazione, quali *Circus cyaneus*, *Falco peregrinus*,*

e *Milvus migrans* ma anche questa ipotesi è sostanzialmente da scartare come dimostrato nel primo report del monitoraggio avifauna eseguito secondo l'approccio B.A.C.I. e nello SIA, componente "Biodiversità".

Oltre ad ignorare e quindi non considerare in alcun modo la presenza della ZSC-ZPS Monti Vulsini e delle specie di Rapaci forestali nidificanti in essa segnalata dal Formulario Standard, appare del tutto inadeguato e fuorviante scartare la possibilità di impatti facendo riferimento allo studio di monitoraggio effettuato che, come vedremo nel seguito della discussione, è stato impostato in modo del tutto inappropriato al fine di poter arrivare a tale conclusione.

Il capitolo 10 dello Studio di incidenza "Valutazione della significatività delle incidenze", affronta tale argomento soffermandosi sulle specie ornitiche potenzialmente impattate.

Nel Formulario Standard della ZPS "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana IT6010055" viene riportata la presenza di 3 specie di Rapaci di allegato I della Direttiva Uccelli delle quali il Nibbio bruno *Milvus migrans* nidificante con 2-3 coppie, l'Albanella reale *Circus cyaneus*, svernante con 1 individuo ed il Falco pellegrino *Falco peregrinus* (nidificante sulle isole del lago), sulle quali lo Studio di incidenza, riguardo le possibili interazioni con il progetto, si esprime come segue. Con il testo in "corsivo" quanto riportato nello studio di incidenza, con il testo in "normal" a seguire le nostre considerazioni per ognuna delle specie indicate.

"L'impatto può essere ipotizzato per la collisione con le pale in movimento delle specie che possono raggiungere l'area degli aerogeneratori. Le specie che possono essere minacciate sono: a) il Falco pellegrino, b) il Nibbio bruno, c) l'Albanella reale".

- **Falco pellegrino.** *"Pur avendo un home range vasto, le coppie nidificanti (sulle isole Martana e Bisentina) difficilmente possono raggiungere l'area del parco poiché trovano nell'area lacuale il principale territorio di caccia, specialmente durante il periodo di arrivo dei migratori".* Si condivide tale affermazione.
- **Nibbio bruno.** *"Nella ZPS si ipotizza la presenza di 2-3 coppie nidificanti, probabilmente nelle vicine aree boscate dei Monti Vulsini. Non nidifica nell'area degli impianti, nè è stata osservata nel corso del monitoraggio, è poco probabile l'uso dell'area come habitat trofico, per la distanza dai siti di nidificazione".* È l'unico passaggio contenuto nello studio di incidenza in cui si parla dei Monti Vulsini, senza far riferimento al fatto che si tratta di un sito Natura 2000 e per di più anche una ZPS nella quale il Formulario standard riferisce della presenza di 1 coppia nidificante della specie e portando quindi a 3-4 le coppie nidificanti che frequentano le due ZPS limitrofe all'area di progetto. Non si può essere d'accordo con l'affermazione che esclude la frequentazione dell'area di progetto come habitat trofico da parte della specie per la distanza dai siti di nidificazione. È noto da letteratura che la specie compie importanti spostamenti, anche di decine di chilometri dai siti riproduttivi per la ricerca del cibo. Le pale più vicine previste dal progetto (PEOS 5 e PEOS 7) alla ZSC-ZPS Monti Vulsini distano appena 2.290 metri e 2713 metri dai suoi confini ad esse più prossimi. Tali distanze sono indicate nella tavola "PEOS_S01.40_Carta Natura 2000, Parchi e Riserve, IBA" allegata allo Studio di Impatto, che quindi evidenzia la presenza del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS Monti Vulsini, ed evidenzia anche il fatto che questo sito è maggiormente vicino ad alcune delle pale eoliche previste dal progetto, di quanto lo sia la ZPS del Lago di Bolsena, Isola Bisentina e Martana. Nonostante ciò esso viene totalmente ignorato dallo Studio di Incidenza.
- **Albanella reale.** *"Inclusa nel Formulario Natura 2000 tra le specie presenti nella ZPS, non è stata tuttavia contattata durante il monitoraggio e non è segnalata come nidificante nei quadranti dove sono ubicati gli impianti secondo l'Atlante del Lazio. Il caratteristico volo, solitamente molto basso della specie, non fa ipotizzare il rischio di collisione con gli aerogeneratori".* La scarsa conoscenza ornitologica degli estensori dello studio di vince sia dalla frase "non è segnalata come nidificante nei quadranti dove sono ubicati gli impianti secondo l'Atlante del Lazio" in quanto come dovrebbe

essere noto agli “esperti” che redigono gli studi di incidenza (cfr Linee Guida del Ministero dell’Ambiente che ribadiscono la necessità che ad effettuare gli studi siano esperti di settore) la specie non nidifica attualmente in Italia, dove è segnalata come nidificante irregolare con un caso di nidificazione segnalato alla fine degli anni ’90 dello scorso secolo in Emilia Romagna e che, come evidenza il Formulario Standard, frequenta il comprensorio durante l’inverno con 1 individuo. La specie inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli estensori dello studio di incidenza è tra quelle ritenute a “potenziale rischio di collisione” dalle Linee Guida Europee sull’Eolico (“*EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation*”, ottobre 2010), evidenziando ancora una volta la scarsa qualità dello studio di incidenza prodotto.

Non viene compiuta alcuna analisi critica riguardo l’ecologia delle specie ornitiche presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi all’area di progetto, della presenza, qualità e dislocazione delle possibili aree trofiche in relazione all’area di progetto ed alle aree di nidificazione.

Lo studio di incidenza poi prende in considerazione esclusivamente il Piano di Gestione della ZPS citata (soffermandosi ad analizzare - non se ne comprende il motivo - le misure di conservazione per ittiofauna ed erpetofauna) e non quello della ZSC- ZPS Monti Vulsini, seppure esistente, che continua ad essere totalmente ignorata.

Nella Vinca viene citato e analizzato il documento denominato “PEOS_S01_45_Monitoraggio dell’Avifauna – Report finale”, a firma della Dottoressa Marino Maria Antonietta e del Prof. Vittorio Amadio Guidi, nei cui curriculum reperiti in rete, non emerge alcuna competenza/esperienza dal punto di vista “ornitologico specialistico”.

Tale monitoraggio ornitologico, nello studio di incidenza viene richiamato, anche se limitatamente al “primo report sul monitoraggio dell’avifauna”(nei documenti associati allo Studio di Impatto ne esiste una versione completa).

La sua articolazione con particolare riferimento alla metodologia utilizzata (le stazioni d’ascolto sono del tutto inadatte per censire i Rapaci) ed alle date in cui sono stati effettuati i rilievi, non è stata basata sull’ecologia e la fenologia delle specie di rapaci presenti nei siti Natura 2000 limitrofi all’area di progetto ed in particolar modo nei Monti Vulsini (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), al fine di porre le condizioni per poter accertare, con cognizione di causa, la loro assenza o presenza nell’area di studio.

L’indagine di campo sugli Uccelli per poter sostenere che nell’area di progetto “sono assenti rapaci veleggiatori (come indicato a pag 55 del “Monitoraggio dell’avifauna” e pag 59 “dello Studio di incidenza”) andava impostata avendo come obiettivo i Rapaci forestali sensibili presenti (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), lo sforzo di ricerca andava concentrato ed intensificato rispetto a quanto effettuato (1 solo giorno/mese senza alcuna indicazione del tempo complessivo trascorso in campo ad osservare).

Occorreva prevedere un opportuno numero di giornate di campo (almeno 3 giorni/mese, uno per ogni decade) nei mesi di marzo (mese di arrivo del Biancone), aprile (mese di arrivo Nibbio bruno), maggio (mese di arrivo del Pecchiaiolo), giugno mese in cui tutte le specie sono ancora in attiva riproduttiva e post-riproduttiva e quindi anche di intensa ricerca trofica per l’allevamento dei piccoli.

L’area di progetto, così come viene caratterizzata nello Studio di Monitoraggio (pag 55) e nello Studio di incidenza (pag. 59) “*Il territorio è caratterizzato da ambienti antropizzati (il termine “antropizzati” appare del tutto improprio), utilizzati per lo più a prateria da sfalcio, pascolo e seminativo, separati da siepi, arbusteti e filari arborei, con macchie di bosco anche estese*”, descrive perfettamente un “habitat trofico di specie” estremamente idoneo dal punto di vista ecologico-funzionale per il suo utilizzo e frequentazione da

parte dei Rapaci forestali indicati (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), risultando in forte contrasto con quanto affermato nell'incipit del Capitolo 10 *"L'area che sarà occupata dagli impianti è esterna al perimetro della ZPS e non vede la presenza di habitat e habitat di specie avifaunistiche di interesse comunitario secondo gli annessi della direttiva 2009/147 "Uccelli"*.

Nel capitolo 11 dello Studio di incidenza "Indicazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione", viene effettuata un'analisi estremamente stringata degli accorgimenti mitigativi adottati, facendo riferimento, ad una "velocità ridotta delle pale" e alla "colorazione di nero" di una delle 3 pale degli aerogeneratori (senza indicare alcun dato/parametro tecnico che faccia comprendere a quale tipo di velocità ci si riferisca ed ai suoi valori). Non vengono poi riportati riferimenti bibliografici a supporto dell'efficacia di tali accorgimenti tecnici.

Qui, si sottintende "velocità di rotazione angolare delle pale", ossia "numeri di giri" o frequenza. Il parametro decisivo però, da cui dipende il rischio di collisione, è la velocità di rotazione lineare delle pale (che alle estremità delle ali può raggiungere valori elevati) e non il numero di giri: quando la velocità delle pale supera un valore critico (attorno ai 200 km/h – non esiste unanimità a proposito), l'uccello non riesce più a reagire ed evitare la pala che si avvicina.

La zona di superamento può corrispondere a una grande parte dell'area percorsa dalle pale, soprattutto per rotori molto lunghi. Lo studio di incidenza omette di citare i valori medi e massimi di giri, senza i quali non è possibile calcolare l'estensione della zona di superamento.

Le Conclusioni dello Studio di incidenza appaiono scarse, superficiali, scarsamente analitiche e scarsamente argomentative e portano a conclusioni del tutto fuorvianti, dovute alle carenze sostanziali di base precedentemente evidenziate e sintetizzabili in due punti essenziali:

- mancata considerazione della ZSC-ZPS dei Monti Vulsini, sito Natura 2000 prossimo all'area di progetto nel cui Formulario Standard sono presenti 3 specie di Rapaci forestali nidificanti;
- errata impostazione dello studio di monitoraggio ornitologico, non focalizzato a comprendere l'eventuale importanza dell'area di progetto, quale rilevante habitat trofico e di spostamento per le specie di Rapaci forestali di allegato I della Direttiva Uccelli (Biancone, Nibbio bruno, Pecchiaiolo), nidificanti o svernanti (Albanella reale) nei siti Natura 2000 potenzialmente interferiti.

Per quanto sopra riportato si ritiene che le indagini ornitologiche di campo vadano ripetute nelle modalità indicate e che, di conseguenza, lo Studio di incidenza debba essere sostanzialmente rimodulato e ripresentato a seguito degli esiti del monitoraggio e a seguito della inclusione nello studio della ZSC-ZPS di Monti Vulsini.

* * *

Affermazioni che a fronte dell'elevato numero di specie, molte delle quali afferenti alle liste delle specie protette dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, avrebbero imposto non solo stima e valutazione degli impatti meno generiche (*...basse altezze di volo...*) bensì l'accurato esame dell'incidenza del progetto sull'habitat naturale degli uccelli, viepiù per il fatto che l'area interessata dal progetto non solo è ambiente di nidificazione, ma si trova ubicata nelle immediate vicinanze delle seguenti aree protette:

1. ZPS-ZSC IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio (4.795m);
2. IBA 099 - Lago di Bolsena (2894 m);
3. ZSC IT 6010007 - Lago di Bolsena (2894 m);
4. ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana (2894 m);

5. ZSC - ZPS IT6010008 - Monti Vulsini (2290 m);
6. EUAP 073 - Riserva Naturale del Monte Rufeno (1851 m);
7. EUAP 094 - Monumento Naturale Bosco del Sasseto (2961 m);
8. ZSC-ZPS - IT6010002 - Bosco del Sasseto (2961 m).

e la continuità ecologica del sistema pone le condizioni perché tale area sia da considerarsi un importante, corridoio ecologico tra aree sottoposte a maggior tutela, o meglio come complesso demaniale di connessione ecologica tipo "Habitat", per le quali sono da scongiurare interventi che comportino sottrazioni di spazi territoriali e potenziale alterazione degli equilibri ambientali e faunistici.

L'impianto, quindi, costituisce una minaccia per tutte quelle specie, tra cui molti rapaci, che si spostano in volo nel comprensorio, tra le aree di nidificazione ed alimentazione che in parte, sono comprese e protette nei limiti territoriali delle aree protette anzidette.

Minaccia, questa, estensibile ai chiroterri.

Chiroterri che si ricorda essere oggetto di protezione - oltre che per la Convenzione di Berna (1979) e la Convenzione di Bonn (1979) - ai sensi e per l'effetto della direttiva 92/43 CEE, detta Habitat, adottata nel 1992 con lo scopo di *"contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri"* che li richiama tra le specie di interesse comunitario, ovvero quelle che nel territorio di cui all'articolo 2:

1. sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
2. sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
3. sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
4. sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione (all. 8).

Specie tra le quali figurano nell'allegato II della direttiva citata:

a) il *Rhinolophus ferrumequinum*

b) il *Rinolofus euriale R. euryale*

entrambi presenti nel sito oggetto del progetto di cui si discute.

Ebbene, ancora una volta nello studio di impatto ambientale a parte generiche valutazioni (*"Tali attività avranno comunque scarsi effetti sulle specie della chiroterrofauna in quanto l'area è interessata dalla presenza di attività agricole che già limitano nel territorio la presenza di specie sensibili al disturbo diretto dell'uomo....La produzione di rumore delle turbine di ultima generazione, come quelle previste in progetto, influisce minimamente sui chiroterri e solo a pochi metri dalla torre.. Tuttavia è ragionevole ipotizzare che in questo caso gli impatti potenziali non abbiano effetti rilevanti sulla componente, poiché limitati nel tempo e per le ridotte dimensioni delle aree interessate dal progetto.... Le attività di cantiere possono comportare una modesta riduzione della disponibilità di habitat per le specie animali. La **dismissione delle aree di***

cantiere e il loro successivo ripristino comporteranno comunque un sensibile effetto positivo sugli habitat presenti nell'area... (? - ndr)." sull'impatto del parco eolico relativamente alla mortalità di entrambe le specie, nulla si dice in merito all'incidenza dello stesso e dei lavori necessari alla sua realizzazione sull'habitat naturale di riferimento.

Peraltro:

a) risulta del tutto assente l'avvenuta ricerca ed ispezione dei rifugi invernali ed estivi nel raggio di 5 km dal sito dell'impianto eolico da svolgersi nel periodo fenologico favorevole (novembre-febbraio per i rifugi invernali, marzo ottobre per i rifugi estivi) (Rodrigues et al. 2008), rappresentandosi genericamente l'assenza di rifugi e dormitori in prossimità dell'impianto da realizzare ("...le aree di rifugio e i dormitori non sono ubicati in prossimità degli impianti..." -pag.379);

b) manca ogni indicazione riguardo alle attività previste per la fase di costruzione dell'impianto eolico ed alla loro pianificazione nel periodo dell'anno in cui i chiropteri non sono attivi (Rodrigues et al 2008; Jones et al. 2009b).

b) Mancata analisi dell'impatto sulle migrazioni:

La zona interessata dall'impianto si trova su una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. L'impianto è infatti collocato in prossimità della valle del Lago di Bolsena, sito di svernamento di numerose specie migratrici di uccelli acquatici. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.

Un ottimo riassunto dei principi da osservare è stato redatto dalla stazione ornitologica svizzera di Sempach: " ...l'uso dell'energia eolica è rispettoso degli uccelli solo se, già a partire dalle prime fasi di progettazione, vengono rispettati i seguenti principi:

1. zone con presenza di specie di uccelli minacciate della Lista Rossa particolarmente esposte al pericolo di collisioni e/o sensibili ai disturbi, devono essere mantenute libere, inclusa una fascia tampone, da impianti per la produzione di energia eolica;

2. zone di protezione degli uccelli acquatici e migratori, zone di protezione della natura, paesaggi e monumenti naturali di importanza nazionale ecc. devono essere mantenuti liberi da impianti per la produzione di energia eolica;

3. in tutti gli altri luoghi gli influssi sugli uccelli di un impianto eolico e dell'infrastruttura ad esso collegata vanno chiariti per tempo nella fase di progettazione.

Particolarmente sensibili sono:

a. le zone di nidificazione e di ricerca del nutrimento di grandi uccelli rari e/o particolarmente esposti al pericolo di collisioni,

b. le zone di nidificazione e di ricerca del nutrimento di specie di uccelli rare, di svernanti (ad es. Chiurlo maggiore) e di specie prioritarie dei programmi di conservazione delle specie (ad es. Pavoncella, Beccaccia, Tottavilla),

c. le zone di nidificazione e di ricerca del nutrimento e zone con concentrazioni di uccelli in migrazione, in sosta o in riposo notturno (corridoi di migrazione, concentrazioni di uccelli migratori, zone di sosta e di riposo, come pure corridoi tra luoghi di ricerca del nutrimento e dormitori).

Riassumendo, nella scelta tra le varie ubicazioni vale il principio:

1. evitare ubicazioni che presentino un forte rischio di conflitti
2. minimizzare gli effetti sugli uccelli
3. se possibile, compensare eventuali perdite di habitat con misure di sostituzione".

Ancora una volta nello studio di impatto ambientale si hanno sul punto considerazioni assolutamente generiche ".... L'area si colloca al di fuori delle zone di concentrazione dei migratori in corrispondenza delle rotte principali. Le specie rilevate non sono inoltre tra quelle sensibili all'impatto con gli aerogeneratori. Le condizioni di visibilità degli impianti previsti e la bassa velocità di rotazione delle pale contribuiscono, unitamente alle caratteristiche dell'ornitocenosi, e alle misure di mitigazione adottate, a minimizzare l'impatto. Pertanto il sito può ritenersi idoneo alla realizzazione degli impianti previsti...", nonostante nel documento "Monitoraggio dell'Avifauna" (pag.55) si dia atto che "....Nei rilevati di marzo, aprile, maggio e giugno sono presenti un buon numero di migratori, in particolare la Tortora, la Sterpazzolina, la Tottavilla, il Rigogolo, l'Upupa e gli irundinidi....".

c) Totale assenza della valutazione del rischio di collisione in riferimento alla velocità delle pale:

Riguardo al rischio di collisione nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE manca qualsiasi indicazione relativa alla velocità di punta delle pale e dell'estensione della "zona di rischio" per gli aerogeneratori del progetto.

Informazioni queste essenziali al fine di accertare quanto dichiarato dagli estensori dello studio in ordine a rischi minimi di collisione, ancor più che contrariamente a quanto affermato nell'elaborato alcuni esperimenti condotti sulla vista degli uccelli, **dei rapaci in particolare**, hanno evidenziato una difficoltà nel percepire strutture aliene al normale contesto ambientale. **In particolare i rapaci sono in grado di percepire il movimento delle pale e sono pure dotati di una buona profondità di campo, ma questa sembra limitata a elementi tipici del paesaggio e a loro precedentemente noti.** Questi esperimenti sono stati condotti in condizioni artificiali e all'interno di laboratori, per cui, per stessa ammissione del ricercatore (Morrison, 1998) siamo ancora lontani da una definizione del problema.

Sempre per quanto riguarda i rapaci, uno dei motivi che porterebbe questi uccelli, a urtare con gli aerogeneratori, potrebbe essere associato alla tecnica di caccia di questi predatori. **I rapaci infatti, una volta focalizzata una preda, si concentrano esclusivamente su quella riducendo enormemente il campo visivo e quindi la possibilità di evitare le pale in rotazione, o la struttura portante della turbina.**

Altri hanno, invece, ritenuta più convincente l'ipotesi dell'incapacità che gli uccelli hanno di percepire, in tempo utile, il movimento delle pale.

Poiché **il parametro decisivo da cui dipende il rischio di collisione è la velocità delle pale e non il numero di giri**, è sbagliato quanto si afferma nello studio d'impatto (SIA: p.382):" ... le turbine tubulari di grandi dimensioni, avendo un minor numero di giri del rotore e essendo in minor numero a parità di potenza dell'impianto, avrebbero un effetto barriera inferiore... ", rendendo tale errore invalida l'affermazione circa l'impatto trascurabile del progetto in studio sulla componente faunistica.

Non esistendo, poi, ancora studi sul rischio di collisioni mortali (conteggio di uccelli uccisi) per il tipo di generatori da installare nel parco in discorso, l'impianto proposto deve ritenersi presentare un rischio non quantificabile e potenzialmente alto.

d) Omessa analisi riguardo gli impatti cumulativi.

Dalla cartina "PEOS_S01_41_Windfarm_limitrofe" si evidenzia la presenza di diversi impianti eolici lungo la stessa direttrice.

La presenza di diversi impianti nelle immediate vicinanze del Lago di Bolsena avrebbe dovuto imporre di considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e di quelli previsti, **essendo innegabile che la loro coesistenza possa essere di impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, ed in particolare tra i vari siti protetti della zona.**

Valutazione assente nel caso di specie.

e) Assenza di Misure di mitigazione:

Gli studi di impatto presentati trascurano e minimizzano tutti i rischi che hanno gli impianti del progetto eolico per la fauna selvatica e in generale per l'ambiente.

Di conseguenza, misure di mitigazione sono effettivamente assenti.

Invece bisogna prevedere importanti misure di mitigazione:

- In generale, per definire lo stato dell'ambiente pre-costruzione, è indispensabile una descrizione dell'ambiente e degli ecosistemi, e un censimento e un monitoraggio del comportamento durante l'anno delle specie di maggior interesse e rischio;
- Durante l'operazione dell'impianto, sono indispensabili osservazioni e censimenti post-costruzione, e un adattamento flessibile dell'esercizio alle esigenze ecologiche, con varie opzioni di cui:
 - shut-down durante migrazione o durante varie fasi critiche,
 - innalzamento della soglia bassa di avviamento delle pale.

E' assente, dunque, una coscienziosa discussione dei rischi principali per la fauna selvatica volatile, che sono o la collisione durante il volo, o la perturbazione e spostamento, o l'effetto barriera, o perdita e degrado di habitat, nonché un'adeguata valutazione relativa alla perdita di siti di rifugio e di siti per l'accoppiamento dovuta alla costruzione delle strade di accesso, delle fondamenta, ecc. probabilmente con impatto alto o molto alto, e di dati relativamente ai periodi di migrazione pre e post riproduttiva dell'avifauna.

Stesso discorso a valere per la fauna di terra tra cui nella zona d'interesse sono stati individuati:

Lagomorfi (la Lepre *Lepus europaeus*);

Roditori (Scoiattolo *Sciurus vulgaris*, Istrice *Hystrix cristata*, Quercino *Eliomys quercinus*, Ghiro *Myoxus glis*, Arvicola rossa *Clethrionomis glareolus*, Arvicola del Savi *Microtus savii*, Surmolotto *Rattus norvegicus*, Ratto nero *Rattus rattus*, Topo selvatico *Apodemus sylvaticus*, Topo selvatico dal collo giallo *A.flavicollis*);

Canidi (Volpe *Vulpes vulpes*);

Mustelidi (Donnola *Mustela nivalis*, Puzza *M. putorius*, Tasso, Meles *meles*);

Felidi (Gatto selvatico *Felis silvestris* – **TRA LE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE GIUSTO L'ALLEGATO IV DELLA "DIRETTIVA HABITAT" RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA**)

Suidi (Cinghiale *Sus scropha*).

OSSERVAZIONE 5 - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA HABITAT – GENERICITA' DELLA VINCA.

L'area degli impianti si trova in vicinanza di varie ZSC e ZPS (all. 9 e 10):

1. ZPS-ZSC IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio (4.795m);
2. IBA 099 - Lago di Bolsena (2894 m);
3. ZSC IT 6010007 - Lago di Bolsena (2894 m);
4. ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana (2894 m);
5. ZSC - ZPS IT6010008 - Monti Vulsini (2290 m);
6. EUAP 073 - Riserva Naturale del Monte Rufeno (1851 m);
7. EUAP 094 - Monumento Naturale Bosco del Sasseto (2961 m);
8. ZSC-ZPS - IT6010002 - Bosco del Sasseto (2961 m).

Nello studio d'Impatto Ambientale – PAG.526 e ss. - si afferma che:

" In tal senso la scelta del sito di progetto appare ottimale perché è esterno a: ● Riserve Naturali regionali e statali; ● aree ZSC, SIC e pSIC; ● aree ZPS e quelle pZPS; ● IBA; ● Oasi WWF; ● siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici; ● aree tutelate dal Piano Paesistico; ● superfici boscate; ● aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione; ● fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m; ● aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs n.42/2004); ● aree incompatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; ● centri urbani; ● Parchi Regionali; ● aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare; ● aree di crinale individuati dal Piano Paesistico; ● aree agricole interessate da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.). Inoltre il sito rispetta i seguenti vincoli: ● Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito non inferiore a 1000 metri; ● Distanza dalle abitazioni (censiti nelle categorie catastali A1, A2,A/10), pari a 2,5 volte l'altezza massima o 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti; ● Distanza minima da edifici (censiti nelle categorie catastali B1, B2, B5, D4 e D/10) non inferiore a 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti; ● Distanza minima da strade statali ed autostrade non inferiore a 300 metri e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti; ● Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri; ● Distanza minima da strade comunali non inferiore a 150 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti (L.R. 13.03.2019 n.4); ● Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni non inferiori a 200 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso

di rottura degli organi rotanti; • Distanza tale da non interferire con i centri di osservazione astronomiche; • disposizione degli aerogeneratori la cui mutua posizione impedisca visivamente il così detto “effetto grappolo” o “effetto selva” ed in tal senso si è fatta particolare attenzione a garantire: • distanza minima tra aerogeneratori pari a 3 diametri di rotore; • distanza minima tra le file di aerogeneratori pari a 6 diametri di rotore..”.

e nello studio di Incidenza Ambientale (pag.32), peraltro limitato alla sola ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana:

“ L’area ZPS in esame conserva elementi ecologici, floro-vegetazionali e faunistici, e in particolare uccelli, di pregio e sensibili. Da quanto esposto sopra si evince che:• le attività di realizzazione e la presenza della Stazione Elettrica non comportano rischi per la fauna, la flora, la vegetazione e gli habitat protetti dalla Zona Speciale di Conservazione; • non si avranno interferenze con le relazioni principali che determinano la struttura e la funzione del sito; • non si avranno distruzioni e frammentazioni di habitat protetti poiché l’area di realizzazione è esterna alla ZPS; • il disturbo provocato dalle macchine operatrici e dai trasporti durante la realizzazione delle opere non può causare un allontanamento temporaneo di specie faunistiche locali dalla frequentazione degli habitat della ZPS, per la distanza e la durata contenuta dei tempi di costruzione. Si ritiene, quindi, che le operazioni di realizzazione e la presenza delle opere non possano determinare effetti negativi e significativi sugli elementi di pregio sopra descritti, caratterizzanti il sito e pertanto si ritiene che non ci sia un’incidenza negativa significativa sulla “ZPS IT6010055 Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana”...”

Ebbene, queste affermazioni sono da ritenersi errate, fuorvianti e non in linea con lo spirito della Direttiva Habitat per diversi aspetti, di seguito riportati:

- la normativa europea e nazionale prevede chiaramente che **“ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza”**; diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un “progetto o piano”, pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, **può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.**

- le interferenze del parco eolico non sono “esclusivamente indirette” né “legate fundamentalmente a aspetti percettivi”, ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chiroterteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell'area di progetto;

- la VINCA è carente per essere relativa alla sola ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana e non articolata come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

Il documento di orientamento “Energia eolica e Natura 2000” del 2011 chiarisce (all. 11):

2.4 Le direttive in materia ambientale dell'UE e la costruzione di parchi eolici

Per quanto riguarda i nuovi impianti eolici, vi sono due aspetti delle direttive dell'UE da tenere in particolare considerazione a seconda della sede dell'impianto:

o in corrispondenza dei siti Natura 2000 e delle zone limitrofe: ogni nuovo parco eolico **che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000** deve essere soggetto a una valutazione di incidenza graduale e, se del

caso, prevedere l'applicazione delle necessarie garanzie procedurali di protezione delle tipologie di specie e habitat di interesse comunitario (illustrate in dettaglio nel capitolo 5);

o ovunque nel territorio dell'UE: le due direttive prevedono altresì che gli Stati membri proteggano le specie di interesse comunitario nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE (cfr. articolo 5 della direttiva Uccelli e articolo 12 della direttiva Habitat di cui sopra). Pertanto, ogni nuovo parco eolico deve altresì prendere in considerazione i possibili impatti sulle specie di interesse comunitario (contemplate dalle due direttive) anche all'esterno dei siti Natura 2000...."

Il documento della Commissione Europea del 2019: "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01)" conferma: *"La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. **È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.** In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000, l'autorità non può esprimere il proprio consenso al piano o al progetto così come è stato proposto, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a procedure speciali, nel caso di piani o progetti che siano considerati di rilevante interesse pubblico. Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro decisione finale."* (all. 12)

Nello stesso senso si esprimono le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.

Non esiste nessun dubbio che il parco eolico in questione, che è circondato da siti Natura 2000, avrà incidenze anche importanti sulle specie e sugli habitat tutelati. Saranno interessate soprattutto le specie della fauna selvatica tutelate e tra di loro Uccelli e Chiroteri, per rischi di collisione durante il volo, di perturbazione e spostamento, di effetto barriera, e/o di perdita e degrado di habitat. Per quanto riguarda la mortalità per scontro con le pale occorre tenere conto che i volatili si spostano in continuazione in voli tra i siti di foraggiamento, riposo o riproduzione; un incremento di mortalità si registra durante il periodo dei voli pre-nuziali in primavera, nei territori di difesa della riproduzione o durante la ricerca di cibo per i piccoli. Picchi di mortalità si osservano durante la migrazione primaverile e autunnale quando le concentrazioni di uccelli aumentano molto.

La perturbazione degli uccelli, che porta allo spostamento o all'esclusione e dunque alla perdita di habitat utilizzabili, è un fattore da considerare per le costruzioni eoliche sia terrestri sia offshore. Tali effetti sub-letali possono portare a un aggravamento della condizione fisica che da alcuni punti di vista è più insidioso della mortalità diretta per una popolazione nel suo complesso, in quanto può trascorrere molto tempo prima che sia rilevato alcun effetto a livello di popolazione.

Riguardo all'effetto barriera, esiste il potenziale rischio che parchi eolici situati lungo le rotte migratorie o, a livello più locale, lungo rotte di volo regolari fra zone di foraggiamento e i siti di riposo o riproduzione costituiscano una barriera allo spostamento delle specie. Questo può comportare un maggiore dispendio di energia e tempo, con ripercussioni sul tasso di sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.

Significa in ogni caso un indebolimento o un'interruzione dei collegamenti ecologici tra i vari siti frequentati dalle specie migratorie e quindi un generale degrado della rete ecologica.

La perdita degli habitat o il relativo danneggiamento dipendono dalle circostanze locali e dalla portata dell'occupazione del suolo necessario alla realizzazione del parco eolico e delle relative infrastrutture. La perdita diretta di habitat può andare ad aggiungersi all'esclusione dovuta a elementi di perturbazione.

Nella VINCA prodotta a parte considerazioni assolutamente generiche (pagg.30-31) delle incidenze sull'unico sito natura 2000 preso in considerazione è palesemente assente un'effettiva analisi delle conseguenze della realizzazione del progetto sugli habitat naturali complessivamente considerati, ancor più che gli estensori dello SIA e della VINCA sono ben consapevoli dell'impatto (le cui conseguenze sono minimizzate sulla scorta di dati incerti) sia in fase di realizzazione (la cui durata è stimata in 12 mesi – pag.188 del SIA) che di funzionamento dell'impianto eolico.

OSSERVAZIONE 6 - MISURE PREVISTE PER EVITARE O PREVENIRE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI - RISCHIO DI INCIDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOSTANZE E TECNOLOGIE IMPIEGATE.

Il SIA del Parco Eolico "Phobos", poi, nulla dice in ordine agli impatti ambientali del progetto stesso sull'ambiente.

In particolare:

a) viene minimizzato l'impatto della realizzazione di nuove vie di accesso e delle piazzole necessarie al fine della realizzazione dell'impianto. Le dimensioni delle stesse, indicate presuntivamente nello SIA, sono, infatti, quelle minime e, certamente, non soddisfattive riferendo valori generici e non rispondenti a misurazioni del terreno e quindi alle effettive esigenze di sterri e riporti nella loro realizzazione; per quanto attiene le nuove vie di accesso le indicazioni fornite si palesano non attendibili essendo stata omessa nell'elaborato tecnico qualsiasi informazione in ordine alle dimensioni dei veicoli necessari per il trasporto dei materiali (dalle turbine ai piloni, etc....), sottacendo l'inevitabile necessità di allargare molte delle strade esistenti, il raggio di curvatura e di realizzare nuove strade per accedere ai siti ove verranno allocate le pale.

b) assolutamente carente relativamente ad una valutazione dell'impatto ambientale relativo alla realizzazione aree ove troveranno collocazione l'impronta della fondazione in cemento armato, le aree destinate al posizionamento delle gru principale e secondaria di sollevamento (gru principale da circa 750 tonnellate e gru ausiliaria da circa 250 tonnellate) nonché dei conci della torre e della navicella, che renderanno secondo quanto è dato evincersi dal SIA, in fase di montaggio degli aerogeneratori, necessario disporre di aree pianeggianti con dimensioni indicative standard di circa 4.000 mq, richiedendosi, sotto il profilo realizzativo e funzionale, che gli spazi destinati al posizionamento delle gru ed allo stoccaggio dei conci della torre in acciaio e della navicella siano opportunamente spianate ed assumano appropriati requisiti di portanza;

c) assolutamente carente relativamente ad una valutazione dell'impatto ambientale relativo alla realizzazione dell'area provvisoria di stoccaggio delle pale che richiede la presenza di un'area stabile sufficientemente estesa ed a conformazione regolare, priva di ostacoli e vegetazione arborea per tutta la lunghezza delle stesse, e stabili piani di appoggio su cui posizionare specifici supporti in acciaio, opportunamente sagomati, su cui le pale saranno provvisoriamente posizionate ad una conveniente altezza dal suolo. Aree che dovranno essere realizzate, previa operazioni di scavo e riporto e regolarizzazione del terreno, attraverso la posa di materiale arido, opportunamente steso e rullato per conferirgli portanza

adeguata a sostenere il carico derivante dalle operazioni di sollevamento dei componenti principali della macchina eolica;

d) totalmente omesso alcun riferimento ai depositi di carburante e/o olii necessari per il funzionamento dei mezzi presenti in cantiere e, quindi, allo stoccaggio di tutti quei materiali potenzialmente, ed estremamente, dannosi per l'ambiente, nonché dettagli riguardanti il monitoraggio dei siti e la preparazione ad eventuali emergenze che si dovessero verificare in merito – possibili episodi accidentali di potenziale inquinamento di acque e/o del suolo per accidentali sversamenti e perdite di carburanti e lubrificanti - e la risposta proposta;

e) totalmente omessa qualsiasi valutazione sull'impatto inquinante nella fase di cantiere dei fumi e polveri provenienti dai veicoli addetti alla lavorazione per il periodo stimato di durata delle opere realizzative dell'impianto e ricollegabili ai mezzi di trasporto che, periodicamente, dovranno effettuare i lavori di ordinaria manutenzione degli aerogeneratori.

f) Né si è tenuto conto della preesistente Avio superficie dell'Alfina.

OSSERVAZIONE 7 – MANCANZA DI MISURE DI MITIGAZIONE AGGIUNTIVE E DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

Nel SIA non sono state previste misure mitigative per:

a) Caduta di ghiaccio dalle pale (la problematica nella relazione intitolata "Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" è liquidata semplicisticamente facendo riferimento al particolare microclima del territorio di installazione che renderebbe trascurabile il fenomeno);

b) Crollo accidentale di una torre e/o distacco di una navicella;

c) Alterazioni della permeabilità a causa della cementificazione di alcune superfici (piazzole in primis);

d) Possibile innesco di fenomeni gravitativi o di dissesto idrogeologico;

e) Alterazione degli attuali parametri paesaggistici (nessuna mitigazione è stata proposta per un migliore inserimento delle torri all'interno del paesaggio, cercando di minimizzare l'impatto visivo degli aerogeneratori dalle medie e lunghe distanze della scena, attraverso ad es: 1) utilizzo di colori facilmente mimetizzabili con lo sfondo della scena; 2) schermatura con vegetazione autoctona delle opere accessorie, stazione di interconnessione alla RTN; 3) ricopertura con terreno vegetale delle fondazioni degli aerogeneratori; 4) copertura della piazzola di manutenzione dell'aerogeneratore con uno strato di terreno su cui ripiantare erba o altra vegetazione tipica del luogo; etc...);

f) Limitata fruizione dell'area da parte dei residenti e dei frequentatori.

Da ultimo, considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio e ambiente, si sarebbero dovute ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.

L'art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d'impatto ambientale deve contenere : *"d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali..."*.

Nel SIA in discorso non sono state rese e fornite soluzioni alternative di sorta.

Riguardo all'alternativa "zero" ovvero sull'opportunità e/o non opportunità della non realizzazione della centrale eolica di progetto, la stessa, per come prospettata nel documento di integrazione al SIA (pagg.6 e ss.) appare assolutamente resa in spregio alla norma di legge dianzi richiamata laddove scarta l'anzidetta ipotesi adducendo:

*"...**effetti positivi**: la non realizzazione del progetto avrebbe come effetto positivo esclusivamente il mantenimento di una poco significativa/assente produzione agricola nelle aree di impianto ed una assenza totale di impatti. Nel caso in esame tali effetti positivi sono relativi considerato che il progetto impone all'ambiente impatti ridotti/trascurabili per tutte le componenti ambientali; **effetti negativi**: la mancata realizzazione del progetto determina l'impossibilità di realizzare una serie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, quindi, la sua sostituzione con fonti non rinnovabili e conseguente emissione di gas climalteranti..."*

senza l'approfondimento che sarebbe stato, certamente, dovuto sia in considerazione del delicato ecosistema presente nella zona designata, come sopra meglio descritto, sia perché la non realizzazione del parco consentirebbe di non avere alcun impatto di tipo visivo e/o acustico né alcuna negativa incidenza sull'avifauna, sulla fauna e sulla flora presenti in situ, ancor più che gli impatti del progetto non appaiono così limitati come descritti nel SIA e privi di adeguate misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'opera.

Non una parola su soluzioni alternative nel posizionamento dell'impianto sulla scorta delle indicazioni fornite a livello regionale di individuare, per la realizzazione di parchi eolici, aree già degradate di cui si possa, quindi, garantire una riqualificazione (regolamento regionale n.7/2011 citato).

CONCLUSIONI

Non sarà inutile, infine, pur esulando tale aspetto dalle finalità delle presenti osservazioni, ricordare che la realizzazione del Parco Eolico che qui si contesta e, in particolare, l'installazione della Pala Eolica PEOS1 (WTG01) a circa 500 mt. lineari dalla proprietà e dall'azienda degli scriventi, pregiudica pressoché completamente il valore della proprietà immobiliare, nuoce pesantemente all'attività di apicoltore e azzerà il valore dell'attività di ricezione agrituristica.

La cifra dell'Agriturismo Poggio del Miglio sono l'ambiente e il paesaggio in cui si trova, l'assenza di traffico veicolare di qualsiasi genere, la presenza di pochissime e minime strade, il silenzio pressoché assoluto di cui possono godere gli ospiti. In proposito si ricorda che l'attuale rumore di fondo clima ambientale proviene pressoché esclusivamente dal vento, dagli uccelli e dagli animali selvatici, dal ronzio delle api, dalla presenza di pochi animali domestici (animali da cortile, cani), dalle poche macchine agricole, dai colloqui fra le persone e dal raro transito di automobili; parametrare tali rumori di fondo "naturali" con l'impatto acustico dell'impianto in esame – pur essendo consentito – è privo di ogni valore e logica e contraddice completamente le esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del benessere e della salute dei cittadini tutelate dalla Carta Costituzionale.

In questa prospettiva, appare evidente la violazione dell'art. 844 c.c. che, al secondo comma, prevede: "Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."

Analoghe considerazioni valgono per l'impatto visivo delle opere proposte e delle conseguenze in termini di oscuramento del sole derivante dalla pala prevista a circa 500 mt lineari dalla proprietà degli scriventi.

Facendo riferimento alle osservazioni sopra indicate si chiede:

Per quel che concerne l'Osservazione 1 : stralciare il progetto da quelli autorizzabili.

Qualora si ritenga di proseguire con l'autorizzazione del progetto si chiede quanto segue:

Per quel che concerne le Osservazioni 2 e 3: integrare lo studio faunistico per colmare le carenze evidenziate, approfondire la valutazione dell'impatto acustico e visivo, anche in riferimento alle opere necessarie e propedeutiche all'installazione delle pale..

Per quel che concerne l'Osservazione 4: produrre uno Studio di Incidenza in linea con quanto previsto dalle Linee Guida regionali e nazionali.


Per quel che concerne l'Osservazione 5: integrare il SIA in relazione alle carenze evidenziate alle lettere a), b), c) d),e) ed f);

Per quel che concerne l'Osservazione 6: individuare opportune ed adeguate soluzioni alternative. In particolare con l'allontanamento della Pala Peos 1 (WTG01) dalla proprietà dei ricorrenti e l'accorpamento con le altre Pale Eoliche.


Valutare, infine, l'intero progetto alla luce del D.L. 50/2021 in corso di conversione.

Castel Giorgio, 6 giugno 2022

Reinhard Rohrwachwer



Annalisa Giulietti



Allegati:

- all1)Copia visure terreni proprietà Rohrwachwer Reinhard
- all2)agriturismo certificato regione umbria
- all2)camera di commercio
- all2)partita iva reinhard

- all3)Copia regolamento Regione Umbria 29 luglio 2011, n. 7;
- all4) Copia D.D.R. del 01032010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Decreti del 2013 e del 2020;
- all5)Copia decreto dichiarazione di interesse dell'immobile denominato Castello di Montalfina, chiesa e fabbrici;
- all6) Relazione generale norme tecniche attuazione comune Castel Giorgio;
- all7) Relazione su SHADOW FLIKERING (ombreggiamento intermittente) IMPATTO ACUSTICO COLLISIONE PER ROTTURA ELEMENTI ROTANTI
- all7bis) Vincoli archeologici con cartografia;
- all8)Copia Convenzione Berna, Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli;
- all9) Copia elenchi ZSC;
- all10) Copia elenchi ZPS;
- all11) Copia Il documento di orientamento "Energia eolica e Natura 2000";
- all12) Copia documento della Commissione Europea del 2019 "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 9243CEE (2019C 3301)";
- all13) Allegato_3A_sito web;
- all14) Osservazioni_Impianto eolico Orvieto_CastelG_6_5_22.